



**MUNICIPIO DI GRAVESANO**

## **ORDINANZA MUNICIPALE SUL MANTENIMENTO DELLA QUIETE PUBBLICA**

### **Il Municipio di Gravesano**

visti

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF),
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996,
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb),
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2000,
- La Legge cantonale sull'Ordine pubblico del 29 maggio 1941

richiamati

- l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF,
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli artt. 107 e 192,
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC), e in particolare l'art. 23,
- il Regolamento comunale del 25 febbraio 2003.

---

**Ordina:**

### **Art. 1**

#### **Scopo**

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica.

## **Art. 2**

### **Principio**

<sup>1</sup> Sul territorio giurisdizionale del Comune di *Gravesano* sono vietati i rumori, che possono turbare la quiete pubblica.

<sup>2</sup> Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

## **Art. 3**

### **Quiete notturna**

<sup>1</sup> È vietata qualsiasi azione che possa disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle 07.00.

<sup>2</sup> In particolare sono vietate attività e lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13:00, come pure il sabato prima delle ore 08.00 e tra le ore 12.00 e le 13.30 e dopo le 18.00

<sup>3</sup> Il Municipio, in caso di comprovata necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare deroghe su richiesta scritta e motivata.

<sup>4</sup> Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.

## **Art. 4**

### **Domenica e giorni festivi**

<sup>1</sup> La domenica e negli altri giorni festivi sono vietati lavori e attività rumorose o molesti per il vicinato.

<sup>2</sup> In casi particolari il Municipio, considerando i diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata.

## **Art. 5**

### **Lavori agricoli e di giardinaggio**

<sup>1</sup> L' utilizzazione di macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc) è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 19.00 come pure il sabato dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 18.00.

<sup>2</sup> Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata, su richiesta scritta.

## **Art. 6**

### **Lavori edili**

<sup>1</sup> Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

<sup>2</sup> Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:

- a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;

<sup>3</sup> Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. E' riservata la procedura di contravvenzione.

<sup>4</sup> In casi particolari il Municipio, tenuto contro dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata.

## **Art. 7**

### **Perturbamento della pubblica quiete**

Dalle ore 23.00 alle 07.00 sono vietati schiamazzi, musica ad elevato volume e ogni altro comportamento che possa turbare la quiete pubblica.

## **Art. 8**

### **Esercizi pubblici**

<sup>1</sup> L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.

<sup>2</sup> Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni foniche moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.

<sup>3</sup> Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale.

## **Art. 9**

### **Apparecchi per la riproduzione del suono**

<sup>1</sup> Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, in modo tale da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.

<sup>2</sup> Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere normalmente percepiti da terzi.

## **Art. 10**

### **Manifestazioni pubbliche e feste**

<sup>1</sup> L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.

<sup>2</sup> L'eventuale uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione.

<sup>3</sup> La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 30 giorni prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

## **Art. 11**

### **Fuochi d'artificio, petardi, ecc.**

<sup>1</sup> L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>2</sup> Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati sulla scorta di una richiesta scritta

## **Art. 12**

### **Animali**

<sup>1</sup> I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi. In particolare gli animali non devono disturbare la quiete notturna.

<sup>2</sup> In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dalla polizia comunale.

## **Art. 13**

### **Giochi all'aperto e attività sportive**

<sup>1</sup>La pratica di giochi e delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle 23.00.

<sup>2</sup> Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

<sup>3</sup>I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

## **Art. 14**

### **Sirene e impianti d'allarme**

<sup>1</sup>E' vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.

<sup>2</sup>Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.

## **Art. 15**

### **Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.- a Fr. 10'000.-. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

## **Art. 16**

### **Provvedimenti**

<sup>1</sup> Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia comunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

<sup>3</sup> E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

### **Entrata in vigore e abrogazione**

La presente ordinanza entra in vigore il *1 gennaio 2008* e abroga ogni precedente disposizione in materia

Adottata con risoluzione municipale no 473 del 1 ottobre 2007.  
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC a partire dall'11.12.2007 per un periodo di 15 giorni.